



Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZI EXTRA CONTRATTUALE DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E SPAZZAMENTO STRADALE.

PARTE 1 - CONDIZIONI GENERALI.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato riguarda l'affidamento in appalto i servizi extracontrattuali e di emergenza, di raccolta rifiuti urbani e di spazzamento stradale.

Il presente capitolato stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi;
- la durata dell'affidamento;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi contemplati nell'elenco prezzi.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità del contratto.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di un anno dalla consegna del servizio con possibilità di proroga fino all'aggiudicazione della nuova gara.

Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DEL CONTRATTO.

Gli importi complessivi a base di gara sono pari a:

LOTTO 1 - Servizi nei Comuni di La Spezia, Portovenere, Riomaggiore.

Sub A) Servizi di raccolta dei rifiuti

Sub B) Servizi di Spazzamento:

Il valore stimato annuo è pari a € 80.000,00 (IVA esclusa); gli oneri di sicurezza, compresi nel costo, sono pari ad € 1.600,00 (IVA esclusa).

Gli oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari ad € 578,84 (IVA esclusa).

LOTTO 2 - Servizi di raccolta rifiuti Val di Magra, Val di Vara e Altri: il valore stimato è pari a € 60.000,00 (IVA esclusa); gli oneri di sicurezza, compresi nel costo, sono pari ad € 1.200,00 (IVA esclusa). Gli oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari ad € 578,84 (IVA esclusa).

Art. 4 – VALIDITÀ DELLE OFFERTE.

La validità delle offerte è di 180 (centottanta) giorni dal termine per la presentazione delle stesse.

Nel caso in cui la fase dell'aggiudicazione si protragga oltre detto termine, la stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di tale termine ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163.

Art. 5 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

L'appalto è indetto mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 12/4/2006 n. 163 e l'aggiudicazione è disposta, a norma dell'art. 82 del medesimo decreto, a favore dell'offerta con il prezzo più basso.

I concorrenti nel redigere l'offerta, dovranno dichiarare che hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n° 81/2008.

Art. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti vincoli obbligano la ditta, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che Acam Ambiente S.p.A. in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, da titolo ad Acam Ambiente S.p.A. a dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

Art. 7 - SUB APPALTO.

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Il concorrente, nel rimettere le offerte ai sensi del presente contratto, dovrà indicare:

a - se intende avvalersi dell'istituto del sub appalto;

b - le parti del contratto che intende sub appaltare;

c - che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

Sono subappaltabili prestazioni entro il limite massimo del 30% del valore complessivo aggiudicato.

L'appaltatore dichiara inoltre di conoscere la disciplina del subappalto regolata dall'art. 118 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere all'affidatario gli importi dovuti. E' fatto obbligo all'affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non corrisponda al subappaltatore o cottimista quanto dovuto, Acam Ambiente S.p.A. potrà escutere la cauzione o trattenere i compensi dovuti all'appaltatore per prestazioni rese e non ancora liquidate, per soddisfare il credito vantato dal subappaltatore.

Art. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto ad Acam Ambiente S.p.A. al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici sono regolamentati dall'art. 116 del d. lgs. 163/2006.

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta da Acam Ambiente S.p.A. ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO.

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di trenta giorni.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte della Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i servizi resi e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso.

Acam Ambiente S.p.A. in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a - in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare il contratto;
- b - in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, etc a carico della ditta aggiudicataria;
- c - in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- d - nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell' impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui Acam Ambiente S.p.A. non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- e - quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.

Oltre alla possibilità di Acam Ambiente S.p.A. di procedere alla risoluzione del contratto trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti di Acam Ambiente S.p.A. al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento ad Acam Ambiente S.p.A. nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione del contratto è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata Ar e in tale caso Acam Ambiente S.p.A., potrà concludere accordo con il concorrente che avrà formulato la seconda migliore offerta.

La ditta non porrà alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Art. 11 - PROROGA DEL CONTRATTO.

Acam Ambiente S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di mesi 3 (tre) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale.

Art. 12 - ELEZIONE DOMICILIO.

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio della ditta appaltatrice è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio di Acam Ambiente S.p.A. è in Via Alberto Picco 22 alla Spezia.

Art. 13 - IMPOSTE E ONERI FISCALI.

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico di Acam Ambiente S.p.A.. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto sono a carico dell'Impresa.

Art. 14 - TRIBUNALE COMPETENTE.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il Foro della Spezia.

Art. 15 - NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel bando, nel disciplinare di gara o nel presente capitolato speciale si fa riferimento a tutte le norme regolamentari in materia.

PARTE 2 - CONDIZIONI SPECIFICHE.

Art. 16 - SPECIFICHE TECNICHE DELLE PRESTAZIONI

Il presente contratto regola l'affidamento di servizi, che consistono nel mantenimento delle condizioni di igienicità delle strade dei Comuni serviti da Acam Ambiente

La tipologia dei servizi, nonché le caratteristiche delle attrezzature da utilizzare, risultano indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1), e nell'elenco unitario prezzi (Allegato 2).

I servizi saranno commissionati di volta in volta con le modalità indicate all'art. 1 sulla base degli interventi organizzati dal Servizio Igiene Urbana. I prezzi applicati risulteranno dall'applicazione del ribasso d'asta all'elenco prezzi unitari (Allegato 2).

Art. 17 - INTERVENTI URGENTI.

In caso di prestazioni aventi carattere di urgenza, l'intervento dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile anche mediante "ordine telefonico" del Responsabile del Servizio Igiene Urbana.

Art. 18 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a. l'approntamento e l'apposizione dei cartelli indicanti l'ente appaltante, il tipo dell'attività in esecuzione la direzione della stessa ecc.;
- b. l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose.
- c. L'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto da Acam Ambiente; in merito a ciò l'impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- d. L'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree stradali in qualsiasi modo interessate dalle attività;
- e. L'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente sul terreno, durante l'esecuzione delle attività. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
- f. L'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro approvate con Decreto del Presidente della Repubblica 547 del 27/04/1955 e quelle integrative approvate con D.P.R. n 302 e 303 del 19/03/1956 e D.P.R. 164 del 07/01/1956 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ivi incluse le disposizioni circa le denunce di cui alla L. 55 del 19/03/1990, così come meglio descritto nel seguente articolo.
- g. L'impresa è tenuta a richiedere le prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei lavori.

La ditta resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico.

Art. 19 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività da eseguire saranno determinate a numero, a ore, etc. in relazione a quanto è previsto e precisato nelle specifiche tecniche (all. 1).

Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.

Le attività devono essere effettuate a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica e rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel contratto; tutte le attività che, a giudizio della stazione appaltante, non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa. La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI.

Nell'allegato 2 elenco sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagate le prestazioni. Resta convenuto e stabilito per norma generale che i prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli, si intendono omnicomprensivi di tutto quanto occorrente per eseguire i servizi a perfetta regola d'arte.

Art. 21 - EVENTUALI ATTIVITA' NON PREVISTE – NUOVI PREZZI

Resta stabilito che qualora la Committenza disponga l'esecuzione di attività non comprese nell'elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge. I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso d'asta contrattuale. I prezzi indicati nell'allegato elenco, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di validità del contratto.

Art. 22 - CONTROLLI E VERIFICHE.

La corrispondenza fra le norme contenute nel presente capitolato ed i servizi prestati dalla ditta appaltatrice è di pertinenza del Responsabile del Servizio Igiene Urbana.

Art. 23 - RISPETTO DEL D. Lgs. 81/2008

La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Art. 24 - INADEMPIENZE E PENALITA'.

Se nel corso dello svolgimento del servizio si dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, Acam Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice il rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

Nel caso di non effettuazione delle prestazioni entro i limiti di tempo previsti Acam Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di applicare una penale di euro 150,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di utilizzo di autoveicoli non conformi Acam Ambiente S.p.A. applicherà una penale pari ad euro 500,00 per ogni mezzo.

Nel caso di utilizzo di un numero inferiore di personale rispetto a quanto programmato Acam Ambiente S.p.A. applicherà una penale pari ad euro 200,00 per ogni persona mancante.

Art. 25 – DANNI A COSE E PERSONE.

Acam Ambiente S.p.A. non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei ad Acam Ambiente S.p.A..

L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Acam Ambiente S.p.A. sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Acam Ambiente S.p.A. alla presenza di delegati dell'Impresa.

A tale scopo Acam Ambiente S.p.A. comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, Acam Ambiente S.p.A. provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

Art. 26 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE .

La ditta risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose sia di Acam Ambiente S.p.A. che di terzi durante l'esecuzione del servizio.

La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare e consegnare prima della sottoscrizione dell'accordo quadro un'assicurazione a copertura di qualsiasi rischio per la responsabilità civile terzi. Tale polizza deve essere stipulata specificatamente per la conclusione del presente accordo quadro.

Il massimale di polizza è individuato in euro 1.000.000,00 massimale unico per danni a persone e cose.

Tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Acam Ambiente S.p.A. è quindi conseguentemente esonerato da ogni e qualsiasi tipo di responsabilità.

Art. 27 – CORRISPETTIVO.

I corrispettivi indicati nell'elenco prezzi al netto del ribasso indicato in sede di gara sono onnicomprensivi di tutti gli oneri e le prestazioni del presente accordo.

Art. 28 – PAGAMENTO.

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile in funzione delle attività svolte nel periodo. Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento.

La fattura dovrà riportare gli estremi del contratto e gli estremi del contratto, nonché il dettaglio dei servizi effettuati, corrispondenti alle voci dell'elenco prezzi, con le rispettive quantità.

Alla contabilità mensile sarà applicata una ritenuta dello 0,5% in applicazione dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010. Lo svincolo della ritenuta sarà effettuato in occasione dello stato finale del servizio e del certificato di ultimazione delle prestazioni.

ALLEGATO 1 – SPECIFICHE TECNICHE

ALLEGATO 2 – ELENCO PREZZI

La Spezia, li 20/01/2016

Il Progettista
- Marco Lambruschi